

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 15-520

Fondazione Luigi Firpo - Centro di Studi sul pensiero politico onlus. Assemblea dei soci del 18.12.2024. Indirizzi al rappresentante regionale.



Seduta N° 34

Adunanza 16 DICEMBRE 2024

Il giorno 16 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Gian Luca VIGNALE

DGR 15-520/2024/XII

OGGETTO:

Fondazione Luigi Firpo - Centro di Studi sul pensiero politico onlus. Assemblea dei soci del 18.12.2024. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione di: Chiarelli

Premesso che:

con DGR. n. 34-14683 del 21.7.1987 (“Adesione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro di Studi sul pensiero politico. Proposta al Consiglio Regionale”), la Giunta Regionale proponeva al Consiglio Regionale l’adesione alla costituenda Fondazione “Centro di studi sul pensiero politico Luigi Firpo” in qualità di fondatore;

con DCR n. 588-11589 del 22.9.1987 il Consiglio Regionale deliberava la partecipazione della Regione Piemonte alla suddetta costituenda Fondazione, approvandone il relativo statuto;

su iniziativa della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in qualità di Fondatori, si è successivamente costituita in Torino in data 27.11.1989 (al rep. n. 12544 atti n. 5034), a rogito del notaio Marocco, la Fondazione Luigi Firpo – Centro di Studi sul pensiero politico onlus;

la Fondazione, a seguito della DGR. n. 5-34697 del 23.1.1990, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite iscrizione nel registro centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private della Regione Piemonte in data 16.6.2005, con iscrizione al n. 612;

in base all’art. 3 dello statuto, la Fondazione non ha fini di lucro e svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato,

che insieme costituiscono l'unicum della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987; promuove altresì studi e ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche;

con DCR n. 193-43829 del 27.11.2012 il Consiglio regionale approvava alcune modifiche allo statuto della Fondazione, successivamente approvate nell'Assemblea dei soci in data 15.3.2012.

Preso atto della convocazione dell'Assemblea soci della Fondazione Luigi Firpo onlus per il 18.12.2024 avente ad oggetto i seguenti punti all'ordine del giorno (o.d.g.):

1) Accoglimento dell'istanza (omissis) avanzata dalla Città metropolitana di Torino in merito alla formalizzazione del carattere non oneroso della partecipazione della Città metropolitana alla compagine della Fondazione in qualità di Socio;

2) Approvazione modifiche statutarie.

Dato atto che dall'istruttoria condotta dal Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio risulta quanto segue:

a) con riferimento al punto n. 1) all'o.d.g. ("Accoglimento dell'istanza avanzata dalla Città metropolitana di Torino in merito alla formalizzazione del carattere non oneroso della partecipazione della Città metropolitana alla compagine della Fondazione in qualità di Socio"), l'art. 1 dello statuto vigente annovera tra i Fondatori la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino);

- con istanza trasmessa in data 19.1.2024 prot. n. 7795/24, allegata alla convocazione dell'Assemblea in oggetto, la Città Metropolitana di Torino, in occasione dell'avvio dell'iter delle modifiche statutarie della Fondazione Luigi Firpo, segnalava alla Fondazione Firpo la necessità di dover ripensare la propria partecipazione nell'Ente nell'ambito del processo di razionalizzazione degli organismi aventi forma non societaria dalla stessa Città partecipati, "alla luce dei considerevoli tagli alla spesa pubblica che si sono succeduti nel tempo ed al mutato quadro ordinamentale previsto dalla L. 56/2014"; con medesima nota evidenziava altresì che il Consiglio Metropolitan, con deliberazione n. 58 del 21.12.2023, aveva comunque considerato "la possibilità di poter conservare la qualifica di socio in codesto Ente a condizione che da ciò non derivino oneri a carico del bilancio della Città metropolitana di Torino e ha deliberato di avviare un processo di razionalizzazione consistente nella promozione delle opportune modifiche statutarie ovvero dei provvedimenti degli organi di governo di codesto Ente che recepiscano formalmente il carattere non oneroso della partecipazione della Città metropolitana. In tale contesto, il Consiglio metropolitan ha dato mandato agli uffici competenti di avviare le necessarie interlocuzioni finalizzate a verificare tali possibilità. Qualora ciò non fosse ritenuto possibile, onde evitare il rischio di insorgenza di obbligazioni a carico del bilancio dell'Amministrazione, il Consiglio metropolitan ha dato mandato di avviare le procedure necessarie per il recesso formale da codesto Ente", non escludendo comunque che "in funzione delle disponibilità di bilancio, questa Amministrazione possa contribuire alla realizzazione di specifici progetti che, di volta in volta, potranno essere ritenuti coerenti con i programmi della Città metropolitana";

- l'atto costitutivo della Fondazione Luigi Firpo datato 27.11.1989 prevede che "alla Fondazione la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Provincia di Torino e la Cassa di Risparmio di Torino devolveranno ciascuno L. 100.000.000 (centomilioni)"; tali somme, in base al combinato disposto

dell'art. VII e dell'art. X del citato atto costitutivo, sono state conferite a titolo di quote di partecipazione dei Fondatori al fondo di dotazione dell'Ente;

- dalla disamina dell'art. 3 del Titolo I ("Denominazione – Sede – Scopo"), dell'art. 4 del Titolo II ("Patrimonio") e dell'art. 16 ("Assemblea dei Fondatori") del Titolo III ("Organi") dello statuto vigente non risulta che la contribuzione dei fondatori sia elemento indispensabile alla permanenza del socio all'interno dell'Ente;

- si ritiene pertanto che possa essere accolta la richiesta avanzata dalla Città Metropolitana di Torino in merito alla possibilità di permanere nella compagine sociale della Fondazione in assenza di una partecipazione finanziaria alle spese dell'Ente a partire dall'anno in corso, tenuto anche conto che la contribuzione dei fondatori a favore della Fondazione, sia per garantire il buon andamento della medesima sia per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Ente, non si configura quale elemento indispensabile alla permanenza del socio all'interno dell'Ente;

b) con riferimento al punto n. 2) all'o.d.g. ("Approvazione modifiche statutarie"):

- l'art. 16 dello statuto stabilisce che "L'Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto";

- con D.C.R. n. 329-8020 del 26.3.2024, su proposta della Giunta regionale n. 17-8313/2024/XI del 18.3.2024, il Consiglio regionale ha deliberato l'approvazione di alcune modifiche statutarie;

- con D.C.R. n. 17-28777 del 10.12.2024, su proposta della Giunta con DGR. n. 3-334/2024/XII del 4.11.2024, il Consiglio regionale ha deliberato l'approvazione di ulteriori modifiche al testo statutario, recependo le proposte di modifica formulate dal Comune di Torino, aventi carattere meramente redazionale e stilistico, e pertanto non sostanziale, rispetto al testo approvato dalla suddetta DCR n. 329-8020 del 26.3.2024;

- tutte le modifiche statutarie in esame, come riportate nel testo statutario di cui all'Allegato A del presente provvedimento, si sono rese necessarie per adeguare la governance della Fondazione alle esigenze emerse negli ultimi anni, al fine di rendere più snella e funzionale l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione stessa, come già indicato nelle deliberazioni di giunta e di consiglio citate;

- si ritiene pertanto che possano essere approvate in sede assembleare le proposte di modifica statutaria di cui sopra, in quanto coerenti con la necessità di adeguare la governance della Fondazione alle esigenze emerse negli ultimi anni, al fine di rendere più snella e funzionale l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione stessa.

Tutto quanto sopra premesso e specificato, si fornisce indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea soci della Fondazione Luigi Firpo onlus del 18.12.2024, di:

omissis esprimersi favorevolmente alla richiesta avanzata dalla Città Metropolitana in merito alla possibilità di permanere nella compagine sociale della Fondazione in assenza di partecipazione finanziaria alle spese dell'Ente a partire dall'anno in corso;

-esprimersi favorevolmente in ordine all'accoglimento delle proposte di modifica statutaria di cui al testo all'allegato Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Attestato che, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25.1.2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto

l'accoglimento della richiesta avanzata dalla Città Metropolitana di Torino di permanere nella compagine sociale della Fondazione in assenza di una partecipazione finanziaria alle spese della Fondazione (punto n. 1 all'ordine del giorno) non comporta a partire dall'anno in corso ulteriori oneri per la Regione Piemonte; parimenti, l'approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione stessa non comporta effetti contabili a carico del bilancio regionale (punto n. 2 all'ordine del giorno).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.1.2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime
delibera

- di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà nell'Assemblea soci della Fondazione Luigi Firpo onlus del 18.12.2024:

a) con riferimento al punto n. 1) all'ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in ordine alla richiesta avanzata dalla Città Metropolitana di Torino in merito alla possibilità di permanere nella compagine sociale della Fondazione in assenza di partecipazione finanziaria alle spese dell'Ente a partire dall'anno in corso;

b) con riferimento al punto n. 2) all'ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in ordine all'accoglimento delle proposte di modifica statutaria, come riportate nel nuovo testo statutario di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l. r. n. 22/2010.

Allegato

legenda: in giallo le proposte di modifica del Comune di Torino

STATUTO DELLA FONDAZIONE FIRPO

approvato dal Consiglio regionale del Piemonte con D.C.R. n. 329-8020 del 26.3.2024

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

1. Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino (subentrata alla Provincia di Torino), della Città di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS.

~~2. La Famiglia Firpo è receduta dalla Fondazione.~~

ART.2

1. La Fondazione ha sede in Torino presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto 3.
2. L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

ART. 3

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990.
2. La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del "Fondo Antico", di proprietà dello Stato, che

insieme costituiscono l'*unicum* della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.

3. La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche e alla più ampia diffusione dei risultati raggiunti, e in particolare:

- a. incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d'interesse;
- b. istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;
- c. cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;
- d. sviluppa scambi culturali e collaborazioni, nell'ambito della storia del pensiero politico e della storia delle idee con Enti quali Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Associazioni, Istituti nazionali ed esteri, pubblici e privati, stipulando se del caso accordi e convenzioni anche per la fornitura di strutture e servizi;
- e. organizza incontri di carattere culturale per la diffusione della più ampia conoscenza delle tematiche e delle riflessioni storico-politiche che sono oggetto delle ricerche che sostiene e promuove.

4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II PATRIMONIO

ART.

4

1. Il patrimonio è costituito:

a) - dal patrimonio indisponibile formato:

- da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo;
- dagli arredi, scaffalature e apparecchiature in origine acquisiti ed espressamente destinati a e contabilizzati come patrimonio indisponibile;
- dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche) con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili eventualmente acquistati con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- dai proventi del proprio patrimonio derivanti da eventuali investimenti e delle attività della Fondazione, al netto delle passività con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- da erogazioni liberali con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;

b) - dal patrimonio disponibile formato:

- da beni divenuti a qualsiasi titolo giuridico di proprietà della Fondazione non espressamente imputati a patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio, la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità;
- dalle entrate relative alle voci che precedono.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

3. Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZIO

ART.5

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO III

ORGANI

ART. 6

1. Sono organi della Fondazione:

- a. l'Assemblea dei Fondatori;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Comitato Scientifico;
- e. il Revisore dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti cinque membri, di cui:

- a) uno nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Cultura;
- b) uno nominato dalla Regione Piemonte;
- c) uno nominato dalla Città di Torino;
- d) uno nominato dall'Università di Torino;

e) uno ~~quinto componente~~ nominato dall'Assemblea dei Fondatori e scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra professionalità di comprovata esperienza e competenza nell'amministrazione culturale per garantire il necessario equilibrio tra gestione amministrativa e gestione scientifica.

~~2. Nell'ipotesi in cui l'ente al quale spetta la nomina di un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell'invito a nominare, il membro non sostituito si intenderà come tacitamente confermato nella carica nel nuovo consiglio di Amministrazione.~~

~~4.~~ 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo all'insediamento. Entro tale termine deve essere ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione.

~~3. Un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato Presidente dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi del successivo art. 11~~

~~5.~~ 3. In caso di mancata ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione nel termine sopraindicato, il consiglio di amministrazione uscente è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui è prorogato, il Consiglio di Amministrazione scaduto può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica delle ragioni di urgenza ed indifferibilità.

~~6.~~ 4. I Consiglieri possono ricoprire la carica per un massimo di due mandati.

~~7.~~ 5. Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente o l'organo che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.

ART. 8

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e al Revisore dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo dei Consiglieri e del Revisore risultante dai libri sociali.

ART. 9

1. Il Consiglio di Amministrazione **delibera è validamente costituito** con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e **le deliberazioni sono prese delibera** a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Presidente **individua quale nomina il** Segretario, **una persona** anche **estranea** tra le persone estranee al Consiglio di Amministrazione, **con il compito di provvedere alla** per la redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. **Il Segretario svolge la funzione a titolo gratuito.**

ART. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, anche tenuto conto delle proposte del Comitato Scientifico.

2. **Il Consiglio di Amministrazione** redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo.

3. Per la realizzazione delle **finalità statutarie scopo** della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

4. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predisporre **per l'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori** i progetti del bilancio preventivo e del relativo programma di attività, nonché del conto consuntivo, **da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;**

- dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza ed economicità di investimento, nei limiti dei propri poteri di gestione;

- nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

-provvede all'approvazione del regolamento sul funzionamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;

-approva, su proposta del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi, premi.

IL PRESIDENTE

ART. 11

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori ~~ai sensi dell'art. 7 a maggioranza assoluta dei presenti per la durata di tre anni~~ tra i componenti del Consiglio di Amministrazione; rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, e cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione e provvede a dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. Spetta fra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 12

1. Il Comitato Scientifico è composto da nove membri nominati con procedura ad evidenza pubblica dal Consiglio di Amministrazione fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere.

2. Il Comitato, con il voto della maggioranza dei suoi componenti nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

3. Il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza dell'organo che lo ha nominato.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica prima della scadenza dell'incarico.

RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 13

1. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza ~~di membri in numero pari alla metà più uno~~ della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza **relativa** dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.
5. Il Presidente della Fondazione ha **diritto** **facoltà** di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.
6. **Esso Il Comitato Scientifico** si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
7. In particolare il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione:
 - i programmi relativi all'attività dell'anno successivo;
 - un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio;
 - la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
 - la promozione di programmi di ricerca individuali e collettivi;
 - la promozione di seminari, colloqui e riunioni di borsisti;
 - la partecipazione all'attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione.
8. Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

ART. 14

1. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT-.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ~~del Consiglio di Amministrazione~~ della Fondazione.

2. L'Assemblea è validamente costituita con presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere ammessi con la stessa qualifica coloro che abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.

4. L'Assemblea dei Fondatori ~~delibera~~, a maggioranza ~~assoluta~~ dei presenti:

- ~~sulla approvazione del~~ bilancio preventivo;
- ~~su~~ ~~approva~~ il programma di attività;
- ~~e su~~ ~~approva il~~ bilancio consuntivo;
- ~~sulla~~ nomina ~~del quinto un~~ componente del Consiglio di Amministrazione come indicato all'art. 7, comma 1, lettera e);
- ~~e sulla~~ nomina ~~del~~ Presidente ~~del Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo~~ della Fondazione;
- ~~determina il compenso del Revisore dei Conti.~~

5. L'Assemblea dei Fondatori ~~delibera~~ ~~sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei beni della stessa con maggioranza non inferiore ai tre quarti dei componenti. Delibera altresì, con medesima maggioranza, in merito alla costituzione in giudizio in liti attive e passive.~~ con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti:

- le modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei beni della stessa;
- la costituzione in giudizio in liti attive e passive.

ART. 15

1. La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene, su **richiesta iniziativa** del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei **Soci**, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
2. Nella convocazione deve essere precisato l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

ART. 16

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impossibilità, **dal consigliere più anziano o, in subordine**, da un componente eletto **dalla maggioranza relativa in occasione dell'Assemblea** dei presenti.
2. Il Presidente **individua quale nomina il** Segretario, che svolgerà tale funzione a titolo gratuito, una persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.
3. I Soci Fondatori possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta. Ciascuno **Socio** può essere portatore di una sola delega.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.
- ~~5. L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Fondatori.~~
5. Il processo verbale dell'Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

IL REVISORE DEI CONTI

ART. 17

1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Regione Piemonte.
2. **È compito del** Il Revisore dei Conti **il controllo della** regolare tenuta delle scritture contabili, **con compie le** verifiche di cassa, **con obbligo di** redigere la relazione annuale al bilancio consuntivo **e con** . **Il Revisore dei Conti ha** facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica un triennio e scade all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla nomina.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, ~~l'Ente che lo ha nominato~~ la Regione Piemonte provvederà alla ~~sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora da decorrere~~ nomina del nuovo Revisore dei Conti, che resterà in carica sino alla scadenza del triennio originario

TITOLO V ESTINZIONE

ART. 18

1. ~~Le~~ **In caso di** scioglimento della Fondazione **comporterà la restituzione alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino:**
~~del il~~ “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 2/8/1982 n. 512, in deposito presso la Biblioteca della Fondazione per la cura della sua conservazione e consultazione **sarà restituito** alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino;
- ~~e la devoluzione dei fondi bibliografici~~ **della biblioteca scientifica di Luigi Firpo**, donati dalla Famiglia Firpo, **saranno devoluti** alla suddetta Biblioteca Nazionale Universitaria;
 - ~~del patrimonio archivistico all'Archivio di Stato di Torino~~ i libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio facenti parte del patrimonio saranno devoluti all'Archivio di Stato di Torino.

Le acquisizioni librarie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno devoluti in conformità alle indicazioni dell'Assemblea ~~stessa~~, a favore di enti senza scopo di lucro con finalità analoghe e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di ONLUS

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19

1. Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, sono gratuite salvo quella del Revisore dei Conti, **che riceve cui spetta un compenso adeguato per le prestazioni professionali, tenuto conto dei parametri di riferimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti determinato nel rispetto delle norme di legge ed ordinarie tempo per tempo vigenti.**
2. Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente Statuto, possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia

possibile individuare con certezza l'identità dei partecipanti e siano garantite durante la seduta la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

3. Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

ART. 20

1. La denominazione della Fondazione sarà automaticamente modificata, con l'eliminazione della denominazione Onlus, in “FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO”, a decorrere dalla data in cui avrà efficacia l'abrogazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore.

2. Il presente Statuto entra in vigore contestualmente all'iscrizione dello stesso nel registro regionale delle persone giuridiche private.

3. Gli organi uscenti scaduti continuano ad operare fino alla nomina dei nuovi organi.

4. Il Presidente si attiva ~~senza indugio~~ per la nomina dei nuovi organi.